



# Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Milano

## REGOLAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

Art 1  
**PREMESSA**

Le sempre maggiori esigenze di assicurare l'incolumità dei cittadini da eventi calamitosi e catastrofici, siano essi naturali o conseguenti ad attività dell'uomo, esigono (primariamente) una organizzazione a livello comunale, come previsto dalla legge 225 del 24/02/1992, una finalità di prevenire, nel limite del possibile, elementi di rischio di tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dai pericoli derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi di intervento, nel caso di emergenza, con persone e mezzi di pronto impiego, presenti sul territorio, in attesa dell'arrivo per sussidiarietà di altri eventuali soccorsi richiesti alla competente Prefettura

Art. 2  
**AUTORITÀ COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

Il Sindaco nella sua veste di Ufficiale di Governo (art. 38, lettera b) legge n. 142 dell'8/06/1990 ed Autorità comunale di Protezione Civile (art. 15, 3° comma, citata legge 225/92) provvede, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati in caso di emergenza dandone, del fatto diretto avviso al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale.  
Per assicurare sempre la presenza di un coordinatore dell'attività di Protezione Civile, il Sindaco designa a sostituirlo, per le funzioni descritte, il suo Assessore delegato.

Art. 3  
**PROVVEDIMENTI DEL SINDACO PER LA DIFESA E LA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE E DEL TERRITORIO**

Il Sindaco può adottare, per scongiurare l'insorgere di situazioni determinanti pericolo per la pubblica incolumità, ovvero in caso di evento calamitoso, in primo luogo, ordinanze contingibili ed urgenti, anche verbali in caso di estrema urgenza, di cui all'art. 38 della citata legge 142/90.  
Sempre con le finalità sopra indicate, la civica amministrazione può fare ricorso pure alle seguenti norme legislative

- legge 23 Dicembre 1978 n. 833 art. 13
- legge 13 Luglio 1966 n. 615 artt. 13 e 20

Art. 4  
**PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

Il Piano Comunale di Protezione Civile, redatto in base alle caratteristiche ed esigenze del territorio Comunale, è lo strumento documentale che evidenzia la complessa organizzazione di Protezione Civile che occorre attivare onde poter assicurare tutte quelle predisposizioni che, partendo dalla completa conoscenza del territorio e dall'analisi dei rischi ad esso connessi, consentono di fissare le procedure di allertamento e la reperibilità dei responsabili e del personale addetto, di indicare i mezzi e le risorse comunali, di costituire gruppi di soccorso e di intervento per il ripristino dei servizi essenziali.

Il Sindaco o l'Assessore delegato provvederà, con l'ausilio, la collaborazione e la consulenza degli organismi amministrativi, tecnici e sanitari, a predisporre il progetto del Piano Comunale di Protezione Civile, che sarà approvato con provvedimento del Sindaco.

Il Piano potrà essere modificato ed aggiornato ogni qualvolta sia ritenuto necessario ed opportuno.

Art. 5  
**PREVISIONI DEL PIANO**

Il Piano Comunale di protezione Civile deve, fra l'altro, determinare:

1. idoneo piazzale per l'atterraggio ed il decollo di elicotteri;
2. idonei capannoni da utilizzare quali magazzini per il ricovero di materiali di soccorso in arrivo ed in partenza;
3. locali idonei quali scuole, palestre, alberghi ed aree aperte da destinare a ricoveri di sinistrati, anziani, salme ecc.;
4. località di facile accesso per il concentramento e lo smistamento di uomini e mezzi di soccorso;
5. aree sulle quali erigere tendopoli e/o collocare roulotte.

Art. 6  
**STATO DI ALLERTA**

Lo stato di allerta, proveniente da Autorità sovracomunali, (Prefettura, Regione ecc.) dovrà essere recepito dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

L'Ufficio Comunale di Protezione Civile, in base al Piano precedentemente approntato, dovrà allertare il Comitato di Protezione Civile.

Il Comitato, composto dalla pluralità di persone, valuterà la situazione del momento in base alla segnalazione (previsioni di abbondanti piogge con pericolo di esondazioni fiumi o torrenti, abbondanti nevicate con pericolo di blocco per la circolazione, incendi, previsioni di terremoti, rischi derivanti dalla lavorazione, stoccaggio e trasporto di sostanze pericolose ecc.), e deciderà sul da farsi, tenendo presente che lo stato di "allerta" è ancora uno stato di "verifica" che serve per accertare che tutti i piani di intervento, per quel momento ancora solo sulla carta, siano attuabili.

In caso di assenza di personale nell'apposito Ufficio di Protezione Civile, una segreteria telefonica, posta al centralino comunale, dovrà avvertire chi, in caso di emergenza, dovrà essere contattato (es.: la Polizia Municipale in servizio). Chi riceverà la notizia, dovrà eseguire quanto previsto per l'Ufficio Comunale di protezione Civile, ed allertare il Responsabile e il Coordinatore di Protezione Civile.

Art. 7  
**STATO DI EMERGENZA**

Al verificarsi di uno stato di emergenza sul territorio Comunale il dipendente comunale che per primo riceve tale segnalazione deve avvertire l'apposito Ufficio di protezione Civile che attuerà quanto previsto dal Piano Comunale

I componenti il Comitato, ognuno per la parte di competenza il Sindaco o Assessore delegato all'atterrà la Prefettura comunicando se l'emergenza può essere risolta in via ordinaria coi mezzi a disposizione del Comune. Il Coordinatore del Gruppo Volontari di Protezione Civile attiverà i Volontari da mettere a disposizione che dopo essersi insediati nel Centro Operativo di Protezione Civile di cui all'art. 14 in base al tipo di emergenza, attuerà quanto previsto dal Piano Comunale.

Art. 8  
**DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI ALLA PROTEZIONE CIVILE**

I compiti specifici indicati dal Piano Comunale di Protezione Civile sono affidati, in prevalenza, per quanto riguarda l'organizzazione ai dipendenti del Comune, per i quali sia previsto l'obbligo della reperibilità e quindi la copertura dei compiti loro assegnati 24 ore su 24.

Tra il personale logistico del piano, si prevede l'utilizzo del personale di Polizia Municipale munito di mezzi di locomozione del Comune.

Nel settore tecnico si prevede l'impiego del personale tecnico, ausiliario e salariato del Comune. L'assegnazione dei compiti va fatta su base del volontariato che consente l'assegnamento sulla predisposizione personale al servizio anziché sull'effetto dell'ordine di partecipazione.

#### Art. 9

### **UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

Di concerto fra l'Ufficio Tecnico ed l'Ufficio Ecologia, sotto la direzione e responsabilità del Capo Ufficio Tecnico, coordinato dall'Assessore competente, e coadiuvato dal Comandante della Polizia municipale é costituito l'ufficio Comunale di Protezione Civile al quale fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione delle norme emanate dal Ministero degli Interni, da altri Ministeri o Sottosegretariati comunque competenti, dal Prefetto e dagli Organi Regionali e Provinciali di Protezione Civile.

Tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio di Protezione Civile i dati, la collaborazione operativa e personale richiesti, con precedenza sugli altri adempimenti.

#### Art. 10

### **COMPITI DELL'UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

L'Ufficio Comunale di Protezione Civile dovrà assicurare:

1. tutti gli adempimenti necessari per l'esatta applicazione di tutte le norme vigenti in relazione alle direttive del Comitato Comunale di Protezione Civile;
2. la compilazione, di concerto col Comitato Comunale di Protezione Civile, del piano Comunale di Protezione Civile nonché ogni suo tempestivo aggiornamento, comprese le reperibilità di quanti fanno parte del Servizio Comunale di Protezione Civile;

nei casi di emergenza:

- A ) la permanente apertura dell'ufficio, anche mediante turni;
- B ) tutta l'attività amministrativa ed organizzativa di emergenza.

#### Art. 11

### **COMITATO COMUNALE**

Nell'ambito del territorio comunale viene istituito un Comitato Comunale di Protezione Civile composto da membri con spiccate doti direttive ed esperti su tematiche varie e/o pratici del territorio comunale, nominati dal Sindaco quale Autorità locale di Protezione Civile.

L'incarico verrà assegnato possibilmente e/o prevalentemente con il criterio della volontarietà.

I designati dovranno espressamente dichiarare di accettare la loro nomina ed impegnarsi, con formale atto d'impegno morale, ad intervenire a tutte le riunioni disposte dal Sindaco o dal suo Assessore delegato.

Il Comitato Comunale di protezione Civile è così composto

- Sindaco o Assessore delegato alla protezione Civile, che lo presiede;
  - Comandante del Corpo di Polizia Municipale
  - Capo Settore Gestione del Territorio
  - Responsabile Servizio Lavori Pubblici
  - Responsabile Servizio Urbanistica
  - Responsabile Servizio Ecologia
  - Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di protezione Civile
- in caso di emergenza anche
- Medico di Servizio "Igiene Pubblica" designato dall'ASL n. 3
  - Comandante Stazione Carabinieri.

Il coordinatore non ha scadenza temporale ma può essere immediatamente sostituito qualora venissero a mancare quelle caratteristiche per le quali era stato designato e/o incorra nell'assenza ingiustificata per almeno due volte alle riunioni di Gruppo.

#### Art. 12

### **COMPITI DEL COMITATO**

Il Comitato di Protezione Civile, costituito come al precedente art. 11, nel rispetto delle norme vigenti nel tempo ed in relazione alle direttive emanate dal Prefetto quale autorità Provinciale di protezione Civile

1. sovrintende al puntuale rispetto di tutte le norme del presente Regolamento;
2. provvede all'aggiornamento dei dati del Piano Comunale di Protezione Civile di cui al precedente art. 4 ed all'attivazione di tutti i programmi in esso contenuti;
3. assicura, almeno una volta all'anno la revisione ed il controllo dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio individuale e/o di reparto, modificando, quando necessario, il Piano Comunale di Protezione Civile, dandone comunicazione alla competente Prefettura;
4. esprime parere, non vincolante, su tutti gli acquisti e forniture per la concreta organizzazione di qualsiasi Servizio di protezione Civile;
5. sovrintende alle eventuali operazioni di addestramento e di esercitazione sia del personale dipendente del Comune sia del personale Volontario del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile;
6. nel quadro delle direttive Nazionali, Regionali o Provinciali, promuove e collabora a tutte le iniziative atte a stimolare nei cittadini la formazione di una moderna coscienza di Protezione Civile; a tale scopo, sia nelle scuole di ogni ordine e grado, che tra la popolazione, promuove corsi volti a fornire notizie, esperienza e tecniche, necessarie a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente da danni provocati dalla natura e/o dagli errori ed incuria degli uomini;
7. propone al Sindaco e/o all'Assessore delegato alla protezione Civile le formule per allertare la popolazione in caso di emergenza;
8. propone al Sindaco o all'Assessore delegato alla Protezione Civile le nomine del Coordinatore e del responsabile Operativo del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile;
9. in caso di emergenza coordina e sovrintende alle operazioni di Pronto Intervento e Soccorso, in stretta collaborazione con gli organi di Protezione Civile del Ministero e della Prefettura, nonché con la Giunta Municipale.

#### Art. 13

### **CONVOCAZIONE DEL COMITATO**

Il comitato Comunale di Protezione Civile viene convocato dal Sindaco o dall'Assessore delegato alla Protezione Civile:

- a) in via ordinaria almeno due volte all'anno, con l'osservanza della procedura prevista per il Consiglio Comunale;
- b) in via straordinaria ed urgente, senza formalità alcuna.

Al verificarsi di eventi calamitosi interessanti direttamente il territorio comunale, il Comitato Comunale di protezione Civile si deve intendere automaticamente convocato in seduta permanente.

#### Art. 14

### **CENTRO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE**

La Sede del Centro Operativo della Protezione Civile è fissato nello stabile del Palazzo Comunale. In essa si insedierà permanentemente il Comitato Comunale di Protezione Civile nei casi previsti.

Presso tale centro dovranno essere previste le seguenti strutture:

1. sala riunione con più copie del piano di Protezione Civile, carte topografiche, toponomastiche, e di aerofotogrammetria del territorio Comunale, Provinciale, Regionale con riportate tutte le notizie utili per interventi di soccorso e di un telefono.
2. sala operativa con opportuni armadi per custodire materiali di piccole dimensioni utilizzabili nell'espletamento dei soccorsi di primo intervento (amplificatori di voci predisposti per l'installazione su autovettura e per comunicazioni urgenti di preallarme o allarme alla popolazione, distintivi di riconoscimento per gli operatori di Protezione Civile ecc.)
3. sala radio dotata di antenne fisse, poste sul tetto, sulle frequenze HF (per lunga distanza), VHF (per breve distanza) e 27 Mhz (locali). Le apparecchiature, di proprietà dei radioamatori muniti di regolare licenza o autorizzazione a trasmettere, saranno portate in luogo esclusivamente al momento dell'esercitazione o in caso di emergenza;
4. locale generatore con un generatore che produca energia elettrica in caso di black-out.

#### Art. 15

### **ISTITUZIONE GRUPPO VOLONTARI**

Essendo il Comune di Desio identificato dalla prefettura di Milano per la sua collocazione strategica sul territorio, quale insediamento di C.O.M. (Centro Operativo Misto), allo scopo di concentrare eventuali attrezzature anche per i comuni limitrofi, è istituito nel comune di Bovisio Masciago il Gruppo Comunale Volontari di protezione Civile, con lo scopo di prevedere le possibili situazioni di emergenza che possono verificarsi nel comune, per la sua specifica posizione geografica o per gli insediamenti industriali attivati in luogo e proporre, nonché promuovere, in caso di emergenza, tutti quei provvedimenti necessari di immediata attuazione da assumersi al verificarsi dell'evento calamitoso.

#### Art. 16

### **VOLONTARIATO**

In relazione al disposto dell'art. 23 del DPR 6/02/1981 n. 66, in aggiunta al personale dipendente che costituisce il Servizio Comunale di protezione Civile, può essere fatto ricorso al volontariato regolato dalla legge 11/8/1991 n. 266 e nelle fattispecie dalla legge 24/02/1992 n. 225 e dal suo Regolamento di attuazione che agli artt. 9, 10 e 11 prevedono per il Volontario allertato per una emergenza o per una simulazione dalla locale Prefettura:

- a) modalità di rimborso spese sostenute, che spetta al gruppo durante l'attività addestrativa o gli interventi, autorizzati dal dipartimento di Protezione Civile, per quanto riguarda il carburante consumato dai mezzi di trasporto. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in vigore.
- b) il mantenimento del posto di lavoro se volontario dipendente pubblico o privato;
- c) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro;
- d) permessi retribuiti non superiori a 30 gg. continuativi fino a 90 gg. all'anno in caso di emergenza;
- e) permessi retribuiti non superiori a 10 gg. consecutivi e non superiori a 30 gg. all'anno in caso di addestramento, aggiornamento e/o simulazione di emergenza.

Qualora si tratti di lavoratori autonomi potrà essere valutata la possibilità di concedere un rimborso per le giornate lavorative perdute.

Ai Volontari di protezione Civile che prestano servizio autorizzato per conto del Comune, deve essere garantita, da parte del Comune stesso, la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 4 della citata legge 11/08/1991 n. 266 e successivi D.M. di attuazione.

Art. 17

**SPESA PER LA PROTEZIONE CIVILE**

Per l'espletamento delle funzioni attribuite ai Comuni per la Protezione Civile, il Comune si avvarrà

- a) di contributi Regionali
- b) di stanziamenti di bilancio sul previsto capitolo di spesa
- c) di eventuali contributi e/o donazioni da parte di Società o di privati cittadini.

Art. 18

**NOTIFICAZIONE E PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

Copia del presente Regolamento, una volta approvato dal Consiglio Comunale sarà comunicato al Commissario di Governo della Regione, al Prefetto di Milano ed al Presidente dell'Amministrazione Provinciale quali Organi Sovracomunali di Protezione Civile, al Presidente della ASL competente per territorio, a tutti i Dirigenti dei vari Settori Comunali e della Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Varedo ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano,

Copia dello stesso Regolamento dovrà essere tenuto a disposizione di tutti i cittadini presso l'apposito Ufficio Comunale di Protezione Civile, una copia dovrà essere esposta permanentemente nel Centro Operativo ed una copia consegnata personalmente ad ogni componente del Comitato Comunale di Protezione Civile.

I contenuti principali e promozionali del presente Regolamento saranno pubblicizzati alla popolazione attraverso le forme più opportune e capillari.

Art. 19

**CONCLUSIONE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, saranno osservare le vigenti leggi in materia di Protezione Civile, il Piano Provinciale nonché le direttive emanate dalla Prefettura competente il territorio.

Art. 20

**ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo i 15 giorni previsti per la sua esposizione all'Albo Pretorio Comunale.

## INDICE

- Art 1 PREMESSA**
- Art. 2 AUTORITÀ COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**
- Art. 3 PROVVEDIMENTI DEL SINDACO PER LA DIFESA DELLA POPOLAZIONE**
- Art. 4 PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**
- Art. 5 PREVISIONI DEL PIANO**
- Art. 6 STATO DI ALLERTA**
- Art. 7 STATO DI EMERGENZA**
- Art. 8 DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI ALLA PROTEZIONE CIVILE**
- Art. 9 UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**
- Art.10 COMPITI DELL'UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**
- Art.11 COMITATO COMUNALE**
- Art.12 COMPITI DEL COMITATO**
- Art.13 CONVOCAZIONE DEL COMITATO**
- Art.14 CENTRO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE**
- Art.15 ISTITUZIONE DEL GRUPPO DI VOLONTARI**
- Art.16 VOLONTARIATO**
- Art.17 SPESA PER LA PROTEZIONE CIVILE**
- Art.18 NOTIFICA E PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**
- Art.19 CONCLUSIONE**
- Art.20 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**